



ALBO IMPRESE ARTIGIANE

linee guida e informazioni utili per l'iscrizione
e gli adempimenti



Albo Imprese Artigiane

**linee guida e informazioni utili
per l'iscrizione e gli adempimenti**

Aggiornato al novembre 2011

Indice

Premessa.....	3
Imprenditore Artigiano	3
Impresa Artigiana.....	3
Impresa individuale:.....	4
Società	4
Società in nome collettivo	4
Società in accomandita semplice (legge n. 133/1997).....	4
Società a responsabilità limitata con socio unico (legge n. 133/97).....	4
Società a responsabilità limitata pluripersonale (art. 13 legge 57/2001):	5
Società cooperative (legge n. 59/92 e Nuovo Diritto Societario titolo VI C.C.):.....	5
Imprese escluse.....	6
Titolarità di una sola impresa artigiana	6
Partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci (art. 3 legge n. 443/85).....	6
Attività artigiana.....	7
Limiti dimensionali.....	8
Interpretazione dell'art. 5 comma 6	8
della legge n. 443/85.....	8
Collaboratori familiari (art. 230 bis c.c.)	9
Iscrizioni d'ufficio	10
Iscrizione di Consorzi e Società Consortili nella separata sezione dell'Albo	10
Altre informazioni per particolari attività	11
Qualifica professionale per estetista	13
Attività soggette a verifica.....	14
Attività di autoriparazione (legge 122/1992)	14
Attività di impiantista (legge 46/1990 - D.M. 37/2008)	14
Attività di pulizia (L. 82/1994).....	14
Attività di facchinaggio (D.l. 221/2003)	15
Riferimenti normativi:	16

Premessa

I soggetti (persone fisiche e società) in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato) hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. L'iscrizione all'Albo, condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, è costitutiva della qualifica artigiana e comporta l'annotazione dell'impresa nella sezione speciale del Registro Imprese.

Imprenditore Artigiano

È imprenditore artigiano colui che, nell'impresa artigiana:

- esercita personalmente e professionalmente l'attività;
- assume la piena responsabilità di rischi e oneri relativi alla direzione e gestione dell'impresa;
- svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nell'attività di impresa ¹;
- è in possesso, quando eserciti particolari attività che richiedano specifiche preparazioni o responsabilità a tutela degli utenti, dei requisiti tecnico professionali previsti dalle specifiche normative ²;

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Impresa Artigiana

È impresa artigiana quella che:

- viene esercitata dall'imprenditore artigiano come sopra descritto;
- rientra nei limiti dimensionali indicati dall'art.4 della legge n. 443/1985;
- ha, quale scopo prevalente, la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi, con esclusione delle attività agricole, della prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a eccezione dei casi in cui tali prestazioni siano strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

1 - Per determinare l'attività prevalente è necessaria un'analisi combinata di più indicatori, avendo riguardo principalmente ai fattori produttivi impiegati (personale, macchinari e attrezzature, materie prime); alla partecipazione del titolare e/o dei soci; all'attribuzione di un maggior valore aggiunto all'attività artigianale rispetto all'eventuale altra attività esercitata.

2 - Qualora l'esercizio dell'attività prevede che l'imprenditore sia in possesso di specifici requisiti professionali, ai sensi dell'art.2 della legge quadro, gli stessi devono essere verificati in capo al titolare dell'impresa artigiana e non ad altre figure (responsabile tecnico, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione), sia pur immedesimate nell'impresa. Nelle s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali, i requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti, rispettivamente, dall'accomandatario e dal socio unico.

Forme giuridiche previste per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane:

- impresa individuale;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata con unico socio;
- società a responsabilità limitata pluripersonale;
- società cooperativa.

Impresa individuale:

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria quando l'imprenditore esercita l'impresa personalmente, professionalmente, con il proprio lavoro anche manuale ed è in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta.

Società

■ *Società in nome collettivo*

Per l'iscrizione nell'Albo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro.

■ *Società in accomandita semplice (legge n. 133/1997)*

Per l'iscrizione nell'Albo ciascun socio accomandatario deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo. Inoltre non deve essere unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci accomandatari. I soci accomandanti non sono iscrivibili negli elenchi previdenziali.

■ *Società a responsabilità limitata con socio unico (legge n. 133/97)*

Per l'iscrizione nell'Albo il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (deve anche amministrare la società). Non deve essere unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono

essere posseduti dal socio unico.

■ **Società a responsabilità limitata pluripersonale (art. 13 legge 57/2001):**

Per tutte le altre forme giuridiche ammesse, l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è un obbligo. Per le s.r.l. pluripersonali l'iscrizione è facoltativa. Tali società hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, con conseguente iscrizione nell'Albo Provinciale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di società con due soli soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società ³. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno un socio partecipante al lavoro.

■ **Società cooperative (legge n. 59/92 e Nuovo Diritto Societario titolo VI C.C.):**

Si tratta di società caratterizzate dall'avere uno scopo mutualistico, procurando ai soci beni o servizi, oppure possibilità di lavoro, a condizioni più convenienti rispetto al mercato e possono avere sia responsabilità limitata, sia illimitata. Secondo l'art. 2522 del Nuovo Diritto Societario, per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa con almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme delle S.r.l. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. Per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, la compagine sociale deve essere composta solo da soci persone fisiche, e la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;

3 - Per quanto attiene alla partecipazione della maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, questa deve essere intesa, così come per gli altri imprenditori, come partecipazione anche manuale nel processo produttivo.

Imprese escluse

In base alle disposizioni contenute nell'art.3 della legge-quadro, non possono essere iscritte all'Albo artigiani:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società che esercitano le seguenti attività:
 - agricola,
 - di somministrazione di alimenti e bevande,
 - di intermediazione,
 - di prestazione di servizi commerciali e attività connesse, ad eccezione del caso in cui tali attività siano strumentali e accessorie all'esercizio della propria attività.

Titolarità di una sola impresa artigiana

(art. 3 legge n. 443/85)

La norma prevede chiaramente l'impossibilità di:

- essere titolare di più imprese individuali iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane
- essere titolare di una impresa individuale e socio partecipante di una società, entrambe iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane
- essere socio partecipante di più società iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane

Partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci

(art. 3 legge n. 443/85)

Non risulta applicabile il 2° comma dell'art. 3 della legge n. 443/85 alle s.a.s. e alle s.r.l. unipersonali, laddove si prevede che "la maggioranza dei soci ovvero uno nel caso di due soci svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale", considerato che per il socio unico della s.r.l. unipersonale non sussiste una maggioranza dei soci e per le s.a.s. non si precisa a quali soci ci si riferisca, anche se gli accomandanti per loro natura, non partecipano all'attività.

Attività artigiana

Può essere svolta:

- in luogo fisso, in appositi locali;
- presso l'abitazione del titolare o di uno dei soci;
- in una sede designata dal committente il lavoro;
- in forma ambulante;
- in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
- non in serie.

La giurisprudenza ha stabilito che la definizione di lavorazione in serie va intesa non con riferimento alle caratteristiche del prodotto, ma con riferimento al sistema di produzione, nel senso che si ha prodotto in serie quando sia determinante l'uso della macchina e minimo l'intervento dell'uomo.

Si ha lavorazione non in serie quando prevale il lavoro tecnico-funzionale degli addetti rispetto ai macchinari e alle attrezzature e le mansioni tecniche degli addetti possono variare in funzione del risultato da perseguire.

Risulta cioè prevalente, in senso tecnico e funzionale, la centralità della risorsa umana rispetto alle attrezzature, anche in presenza di macchinari tecnologicamente avanzati.

Una lavorazione viene definita in serie, non del tutto automatizzata, in presenza dei seguenti criteri, concorrenti e non alternativi:

- successione ordinata e continua di fasi del processo produttivo, tecnicamente autonome, ma legate tra loro, in funzione di un risultato produttivo conforme ad un modello;
- processo produttivo scomponibile in una successione permanente di fasi di lavorazione tecnicamente autonome, effettuate mediante macchine ed operai diversi, ma funzionalmente legate fra di loro che devono essere ricomponibili, alla conclusione del ciclo, per la produzione del prodotto finito;
- le stesse circostanze di lavoro (tempo, ambiente e modalità tecniche, compreso l'uso di macchinari ed attrezzature) devono essere predisposte stabilmente in una successione ordinata e continua di identiche operazioni.

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la partecipazione di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore o dai soci, purché non vengano superati determinati limiti dimensionali, che variano a seconda del comparto di attività:

- **per l'impresa che non lavora in serie:** un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 9. Il numero è elevabile fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- **per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:** massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5. Il numero massimo può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- **per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:** massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero massimo può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- **per l'impresa di trasporto:** un massimo di 8 dipendenti.
- **per le imprese di costruzioni edili:** un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5. Il numero massimo può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei suddetti limiti dimensionali:

- non si computa il titolare;
- non si computano, per un periodo di 2 anni, gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non si computano i lavoratori a domicilio che non devono però superare un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
- si computano i collaboratori familiari dell'imprenditore;
- si computano, tranne uno, i soci che svolgono prevalentemente il lavoro personale nell'impresa artigiana.

Interpretazione dell'art. 5 comma 6 della legge n. 443/85

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443/85, le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% sul numero massimo consentito e per un periodo non superiore a 3 mesi, anche non consecutivi, nell'anno, i limiti dimensionali di cui ai punti precedenti mantengono l'iscrizione all'Albo.

Albo delle Imprese Artigiane

All'Albo delle Imprese Artigiane sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art.2, 3 e 4 della legge quadro n. 443/1985.

La Legge Regionale n. 1/2007, all'art.5 comma 4 ha modificato le modalità di iscrizione all'Albo. La domanda è stata sostituita da una comunicazione dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

La mancata attestazione di uno o più requisiti rende invalida la comunicazione non consentendo l'iscrizione all'Albo Artigiani.

Le Commissioni Provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

Collaboratori familiari (art. 230 bis c.c.)

Il titolare di ditta individuale e i soci partecipanti di società (sia di persone che di capitali), che si avvalgono dell'apporto di collaboratori o coadiuvanti familiari per l'esercizio dell'attività d'impresa in via abituale e prevalente, devono comunicarlo all'Albo delle Imprese Artigiane.

I collaboratori iscrivibili sono:

GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ		
PARENTELA ENTRO IL 3° GRADO		
PARENTI		
GRADI	In linea retta	In linea Collaterale
1°	I genitori ed il figlio	
2°	Il nonno o la nonna ed il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
AFFINITÀ ENTRO IL 2° GRADO		
GRADI	Affini	
1°	I suoceri, con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna, con i figliastri	
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine. cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie, nè sono affini tra loro i mariti di due sorelle).	

Non sono iscrivibili

- la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote (affinità di 3° grado);
- i cugini (parentela di 4° grado).

Iscrizioni d'ufficio

La Commissione Provinciale per l'Artigianato, a seguito di notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre in ogni momento, con proprio atto, l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di imprese attive ma non iscritte all' Albo Artigiani, in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge. Una volta accertata l'iscrivibilità, l'impresa viene invitata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica a regolarizzarsi in tal senso. Trascorso il termine concesso, la Commissione delibera l'iscrizione d'ufficio comminando le relative sanzioni amministrative.

Decesso dell'Imprenditore

(art.5 comma 4 della legge n. 443/1985)

In caso di invalidità, di morte e di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo anche in carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 443/85 per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.

Iscrizione di Consorzi e Società Consortili nella separata sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane

(art. 6 legge n. 443/85)

L'iscrizione nella separata sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane è riservata

- ai Consorzi;
- alle Società Consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane.

I Consorzi, (artt. 2602 e segg. cc) sono iscrivibili solo se svolgono attività esterna. Le società Consortili sono tali solo se assumono come oggetto sociale "la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" (art. 2602 cc). La partecipazione ai Consorzi e alle Società Consortili di imprese artigiane iscritte nel relativo Albo non deve essere inferiore ai 2/3 del totale, purché il restante terzo sia costituito esclusivamente da imprese industriali di minori dimensioni.

Altre informazioni per particolari attività

Qualifica professionale per acconciatore

L'attività di acconciatore può essere svolta, in forma individuale o societaria, solo se si è in possesso dei seguenti requisiti:

- qualifica professionale di acconciatore, riferita alla persona fisica esercente l'attività.

L'impresa dovrà essere iscritta all'Albo Artigiani nel caso in cui siano qualificati il titolare dell'impresa individuale o, qualora l'attività venga esercitata in forma societaria, la maggioranza dei soci partecipanti manualmente al lavoro.

La richiesta della qualificazione professionale va inoltrata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Abilitazione professionale.

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
 - b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Documentazione da presentare:

- domanda di riconoscimento su specifico modello in bollo;
- copia attestato di qualificazione professionale;
- copia attestato di specializzazione professionale;
- documentazione probante lo svolgimento del periodo di lavoro in qualità di dipendente, collaboratore o socio d'opera.

Qualifica professionale per estetista

L'attività di estetista può essere svolta, in forma individuale o societaria, solo se si è in possesso dei seguenti requisiti:

- autorizzazione comunale allo svolgimento dell'attività, intestata all'impresa individuale o collettiva;
- qualifica professionale di estetista, riferita alla persona fisica esercente l'attività.

L'impresa dovrà essere iscritta all'Albo Artigiani nel caso in cui siano qualificati il titolare dell'impresa individuale o, qualora l'attività venga esercitata in forma societaria, la maggioranza dei soci partecipi manualmente al lavoro.

La richiesta della qualificazione professionale va inoltrata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

I requisiti per il rilascio della qualifica di estetista sono, alternativamente, i seguenti:

- specifico corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue seguito da un corso di specializzazione della durata di 1 anno oppure da 1 anno di lavoro presso una impresa di estetista;
- un anno di attività lavorativa qualificata come dipendente a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure presso un'impresa di estetista., successiva al periodo di apprendistato presso un'impresa di estetista e seguita da un corso regionale di formazione teorica di almeno 300 ore.
- almeno 3 anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, come dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, seguita da un corso regionale di formazione teorica di almeno 300 ore. L'attività lavorativa deve essere svolta nel quinquennio antecedente l'iscrizione al corso

Documentazione da presentare:

- domanda di riconoscimento su specifico modello in bollo;
- attestato di qualificazione professionale;
- attestato di specializzazione professionale;
- libretto di lavoro e/o documentazione probante lo svolgimento del periodo di lavoro in qualità di dipendente, collaboratore o socio d'opera;

Attività soggette a verifica

> Attività di autoriparazione (legge 122/1992)

Il riconoscimento dei requisiti interessa le imprese che esercitano attività di autoriparazione: meccanica e motoristica, elettrauto, gommista e carrozzeria. Per svolgere la suddetta attività l'impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, che si intendono acquisiti con l'individuazione di un **responsabile tecnico**

Per le imprese artigiane i requisiti devono essere in capo al titolare o socio operante (art. 2 – comma 4 – legge 443/1985).

La procedura è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 (dichiarazione di inizio attività e successiva comunicazione di inizio attività).

> Attività di impiantista (legge 46/1990 - D.M. 37/2008)

Le imprese che esercitano attività di installazione di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (sia civile che industriale) devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali che si intendono acquisiti con l'individuazione di un **responsabile tecnico**.

Per le imprese artigiane i requisiti devono essere in capo al titolare o socio operante (art. 2 – comma 4 – legge 443/1985).

La procedura è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 (dichiarazione di inizio attività e successiva comunicazione di inizio attività).

> Attività di pulizia (L. 82/1994)

Il riconoscimento dei requisiti riguarda le imprese che esercitano attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ambienti confinati, aree di pertinenza nelle quali si svolgono attività umane.

Per svolgere l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione l'impresa deve individuare un preposto alla gestione tecnica (in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali) e dimostrare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e morali.

Per svolgere l'attività di pulizia e disinfezione l'impresa deve, invece, essere in possesso dei soli requisiti di capacità finanziaria e morali.

Per le imprese artigiane i requisiti devono essere in capo al titolare o socio operante (art. 2 – comma 4 – legge 443/1985).

La procedura è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241

(dichiarazione di inizio attività e successiva comunicazione di inizio attività).

> Attività di facchinaggio (D.I. 221/2003)

Le imprese che intendono svolgere l'attività di facchinaggio di cui all'art. 2 D.I. 221/03 devono possedere i requisiti richiesti dagli artt. 5 e 7 del decreto stesso (requisiti di capacità economico-finanziaria, requisiti di onorabilità).

La normativa di cui al D.I. 221/03 si applica alle imprese che esercitano attività di facchinaggio, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Per le imprese artigiane i requisiti devono essere in capo al titolare o socio operante (art. 2 – comma 4 – legge 443/1985).

La procedura è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 (dichiarazione di inizio attività e successiva comunicazione di inizio attività).

Riferimenti normativi:

<i>Legge 443/1985</i>	Legge quadro artigianato
<i>Legge 133/1997</i>	Iscrizione s.a.s. e s.r.l. unipersonali
<i>Legge 57/2001</i>	Iscrizione s.r.l. pluripersonali
<i>Legge 122/1992</i>	Autoriparatori
<i>Legge 82/1994</i>	Imprese di pulizia
<i>D.M. 37/2008</i>	Impiantisti
<i>D.I. 221/2003</i>	Attività di facchinaggio
<i>Legge 161/1963</i>	Parrucchieri
<i>Legge 1142/1970</i>	Parrucchieri
<i>Legge 1/1990</i>	Estetisti
<i>Legge 174/2005</i>	Disciplina attività acconciatore
<i>L.R. Lombardia 73/1989</i>	Disciplina istituzionale artigianato lombardo
<i>L.R. Lombardia 1/2007</i>	Procedure semplificate
<i>Regolamento regionale 28/11/2011 n. 6</i>	Disciplina dell'attività di acconciatore



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Registro Imprese - Istruttorie e Procedimenti Albi

P.zza Monte Grappa, 5 - 21100 VARESE

Tel. 0332 295404 - Call Center Registro Imprese: 848 800204

Fax. 0332 295336

E-mail: albo.artigiani@va.camcom.it

sito www.va.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Registro Imprese - Istruttorie e Procedimenti Albi

P.zza Monte Grappa, 5 - 21100 VARESE

Tel. 0332 295404 - Call Center Registro Imprese: 848 800204 -

Fax. 0332 295336

E-mail: albo.artigiani@va.camcom.it

sito www.va.camcom.it